STATUTO ASSOCIAZIONE

a del Sig.

nnaio e si

:hiesto la

Articolo 1 Denominazione, Sede e durata

- 1.1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione denominata "REPUBBLICA DEL DESIGN", o anche, in forma breve, RDD, di seguito chiamata per brevità "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" o "ETS".
- 1.2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3. L'associazione ha sede nel Comune di Milano
- 1.4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.
- 1.5. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
- 1.6. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 2 Finalità e Principi

- 2.1. L'Associazione ha carattere apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
- 2.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche solidaristiche e di utilità sociale aventi come obbiettivo specifico la valorizzazione e la rigenerazione delle periferie, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
- 2.3. L'Associazione persegue attività di promozione sociale finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura, attività divulgative e formative, nonché tutela dei diritti civili della persona, con specifico riferimento ai seguenti "ambiti e materie: (i) la promozione culturale e sociale delle periferie; (ii) riunire e rappresentare in un unico network differenti attori con l'intenzione di promuovere il design, sostenere lo sviluppo della creatività ed incentivare l'uso della tecnologia quali aspetti complementari per la diffusione di una cultura del progetto interdisciplinare e collaborativa al fine di avere ricadute tangibili in ambito culturale e sociale; (iii) economia circolare, riciclo, ricerca e sviluppo di nuovi materiali.

Articolo 3 Attività

- 3.1. Per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale:
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.
 - Formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con specifico riferimento alle materie che formano oggetto del presente statuto.
 - Formazione post-universitaria, in ambito professionale, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.
 - Promozione della cultura della legalità, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.

- 3.2. L'Associazione, intende, inoltre, finalizzare le attività di cui al precedente comma anche alla riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 3.3. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le attività di seguito esposte, con riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto:
 - promuovere e diffondere, tramite i propri canali, nonché tramite pubblicazioni, manifestazioni, webinar, attività ed iniziative di carattere divulgativo ed eventi in genere, ai fini della promozione della cultura, sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto:
 - promuovere e gestire strumenti di informazione tematici (come per esempio portali, newsletter, blog, forum, social networks, canali tematici) sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;
 - promuovere attività formative, per professionisti, aziende e privati in genere, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;
 - incentivare lo studio, la progettazione e la diffusione di modelli innovativi, software, algoritmi, applicazioni e best practice operative, nell'ambito delle materie che formano oggetto del presente statuto;
 - promuovere la tutela dei diritti anche in ambito professionale, anche promuovendo campagne per tutelare i professionisti e le aziende operanti nelle Materie di cui sopra.
- 3.4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti stabiliti dall'art.
 6 del Codice del Terzo Settore, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a
 condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto
 dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 3.5. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
- 3.6. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare e stipulare accordi con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Articolo 4 Volontari

- 4.1. L'Associazione può avvalersi della prestazione di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 4.3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- **4.4**. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 Soci

- 5.1. Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, le finalità, lo spirito e gli ideali, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
- 5.2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nella misura e nelle modalità previste dal Codice del Terzo Settore.
- 5.3. Gli Associati possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private.
- 5.4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 5.5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- 5.6. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

lla

lla

ıli.

re.

ità

on

ni, ai

ite

ıli,

no

di

ıte

10 "

ıd

iti

in ni

al

e

si

1i

e

e

- > soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- > soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione;
- 5.7. L'ammissione all'Associazione è richiesta in forma scritta, indirizzata all'Associazione, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione, di osservare il presente lo Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
- 5.8. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, esamina la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato.
- 5.9. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all'assemblea dei soci, che delibera in merito, alla prima riunione utile.
- 5.10. Gli associati minori di età non possono accedere alle cariche associative.
- 5.11. Al fini meramente organizzativi possono essere previste diverse qualifiche di socio, in relazione alle diverse attività ed all'organizzazione interna dell'associazione; la denominazione di tali categorie di soci è individuata con delibera del Consiglio Direttivo. La differenziazione delle categorie non deve compromettere i diritti fondamentali dei Soci di carattere partecipativo, democratico ed antidiscriminatorio, anche in relazione all'ammissione degli associati nonché il loro diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 5.12. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
- 5.13. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 Diritti e doveri dei soci

- 6.1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali.

6.2. Gli associati sono tenuti a:

- h) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- i) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- j) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- k) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
- l) partecipare alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea alla vita associativa.

Articolo 7 Perdita della qualifica di socio

- 7.1. La qualifica di socio si perde per:
 - recesso;
 - decadenza;
 - esclusione;
 - decesso e per i soggetti diversi dalle persone fisiche per scioglimento o assoggettamento a procedure concorsuali.
- 7.2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.
- 7.3. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, nei termini eventualmente previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale avviene automaticamente.
- 7.4. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, eventuali regolamenti e/o le deliberazioni degli Organi Sociali o avendo tenuto comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.
- 7.5. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo che dichiarano l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che dispone l'esclusione. Sul riscorso presentato, l'Assemblea dei Soci, previo contraddittorio, decide in via definitiva nella prima riunione convocata.
- 7.6. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione, la quale deve contenere le motivazioni.
- 7.7. L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 Gli Organi dell'Associazione

- 8.1. Sono Organi dell'Associazione:
 - o l'Assemblea dei Soci;
 - o il Consiglio Direttivo.
 - o Il Presidente.
 - o L'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente Statuto.
- 8.2. Tutte le cariche associative sono elettive. Alle cariche sociali, salvo quanto precisato in relazione alle singole cariche, spetta solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 9 Assemblea dei Soci

- 9.1. L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 9.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.
- 9.3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
- 9.4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
- 9.5. All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
- 9.6. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto;
- 9.7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici (mail, sms, ecc.) al recapito risultante dal Libro Soci, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione, oppure mediante avviso da affiggere nella sede sociale.
- 9.8. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
- 9.9. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta.

Articolo 10 – Assemblea – costituzione e validità delle deliberazioni

- 10.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- 10.2. L'assemblea straordinaria degli associati, nei casi in cui è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, ovvero sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
- 10.3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.
- 10.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti
- 10.5. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.
- 10.6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
- 10.7. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante.
- 10.8. Le riunioni assembleari possono prevedere, ove previsto in seno al relativo avviso di convocazione, la partecipazione dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché i suddetti mezzi di telecomunicazione siano idonei a garantire la possibilità di identificazione dei partecipanti; in tali casi la riunione si intende formalmente tenuta presso la sede sociale.
- 10.9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci..

ente

ento

to a

one ltre cui le nde

alla ale.

più li o = e il via

o il one via

ale

ılle

Articolo 11

Competenze della Assemblea

- L' assemblea ordinaria delibera: 11.1.
 - Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

istituisce, nei casi previsti dal presente statuto, l'Organo di Controllo e ne nomina i componenti:

d) approva il bilancio o rendiconto di cassa;

- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'organo sociale competente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione degli associati; i)

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto od essa sottoposti dal Consiglio direttivo;

11.2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

c) sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 Componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

12.2. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

12.3. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza dal VicePresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo – convocazione e validità delle deliberazioni

13.1. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici (mail, sms, ecc.), a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.

13.2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i

consiglieri.

- 13.3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
- 13.4. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni

qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritengano opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta in forma scritta.

- 13.5. L'avviso di Convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
- 13.6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 13.7. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
- 13.8. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
- 13.9. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 14 Competenze del Consiglio Direttivo

- 14.1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
- 14.2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone il bilancio o rendiconto;
 - b) formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - e) determina l'entità della quota associativa annuale;
 - f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi:
 - g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - h) individua e regolamenta l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - 1) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
 - m) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
 - n) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - o) nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - p) delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

Articolo 15

Vacanza di componenti e decadenza degli organi

- 15.1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
- 15.2. Il consigliere cooptato resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta l'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in luogo di quello cessato.
- 15.3. Il consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- 15.4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo decade.
- 15.5. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

na i

ione

e di

o od

ulla

un

un ti a

dal

da rni rno

ti i

)go are

gni

15.6. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Consigliere più anziano di età.

Articolo 16 Presidente

- 16.1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.
- 16.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l'Associazione.
- 16.3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 16.4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 16.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 16.6. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente o al Consigliere più anziano di età convocare, entro dieci (10) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 17 Organo di Controllo

- 17.1. L'Organo di Controllo è istituito nei casi imposti dalla legge. Può inoltre essere istituito per libera decisione dall'Assemblea in tal senso. In ogni caso, ove istituito tale organo ha sempre forma monocratica.
- 17.2. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell' apposito registro.
- 17.3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
- 17.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 17.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi ed assenza dello scopo di lucro) e 22 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), e del Codice del Terzo Settore.
- 17.6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
- 17.7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
- 17.8. All'Organo di Controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti, ove ciò sia deliberato dall'Assemblea dei soci, in sede di nomina.

Articolo 18 Libri sociali

18.1. L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

alla into,

lisce ività

dei ui è

essa,

li di per

nte. ente ione

bera rma

tra i

o di

che, vità ione

ivo, iati.

rato

he i

18.2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

18.3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

Articolo 19 Patrimonio sociale

19.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- contributi di privati;

- entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con lo svolgimento di attività esercitate

- proventi derivanti dal proprio patrimonio (rendite patrimoniali e finanziarie);

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività, programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;

iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

19.2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 Esercizio Finanziario e Bilancio

20.1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

20.3. Copia del bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione per almeno i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

20.4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

20.5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

20.6. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

20.7. Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno.

Art. 21 – Bilancio sociale

21.1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

- 21.2. Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere volontariamente il bilancio sociale.
- 21.3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 22 Scioglimento dell'associazione

22.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

22.2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.

22.3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, con specifico riferimento alle norme sulle associazioni di promozione sociale, e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Laure Rehre

Julis Coul

tal Moattolla

Down Cimu

for Short fort Ent